

~~DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 2363 del 25/06/2025 - Allegato Utente 1 (A01)~~

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE CONGIUNTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE
CORDONALE CON L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA**

Premesso:

- che presso la SC Medicina Trasfusionale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico è allestita una banca di raccolta di cellule staminali emopoietiche, raccolte dal cordone ombelicale dei neonati a termine, denominata Milano Cord Blood Bank, riconosciuta con DGR n. VII/18653 del 5.8.2004;
- che il sangue cordonale, dal quale sono estratte tali cellule, è considerato prodotto di scarto;
- che le cellule staminali emopoietiche HLA tipizzate, estratte da sangue cordonale, sono conservate in azoto liquido e vengono utilizzate a scopo di trapianto;
- che l'art. 15, comma 1, della Legge agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- che l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;
- che, ai fini della raccolta sopra enunciata, è stato richiesto il rinnovo della collaborazione all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda che ha positivamente dato riscontro.

Tutto ciò premesso:

TRA

la **Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.F. e P.I. n. 04724150968, di seguito denominata Fondazione, nella persona del Direttore Generale Dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

l'**ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda**, con sede in Milano, P.zza Ospedale Maggiore n. 3, C.F. e P.I. n. 09315660960, di seguito per brevità "Azienda", in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale Dott. Alberto Zoli, domiciliato per la carica presso detta sede.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

L'Azienda assicura:

- la raccolta del sangue cordonale per il tramite del personale medico ed ostetrico della propria S.C. Ostetricia e Ginecologia;
- la conservazione temporanea delle sacche nel reparto di Ostetricia e Ginecologia.

ART. 2 – Modalità di esecuzione

Il trasferimento delle sacche contenenti sangue cordonale avviene giornalmente a cura dell'Azienda, previo accordi tra il Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda ed il Direttore della S.C. Medicina Trasfusionale della Fondazione.

ART. 3 – Contributo economico

Il presente accordo di collaborazione, anche per quanto in premessa precisato, è a titolo volontario e gratuito, rispondendo inoltre ad una specifica richiesta da parte delle partorienti di voler donare il sangue cordonale dopo il parto.

Il contributo economico per il periodo che va dall'1.1.2025 al 31.12.2027, relativo al trasporto di sacche di sangue cordonale alla Milano Cord Blood Bank, verrà calcolato in base al numero di

chilometri/anno che intercorrono dal Centro di Raccolta dell'Azienda alla Milano Cord Blood Bank per il numero totale dei viaggi/anno effettuati durante il periodo preso in considerazione e distribuito proporzionalmente rispetto al fondo di € 40.000,00/anno stanziato per il trasporto da parte della Fondazione.

Per il calcolo chilometrico farà fede, salvo errori ed omissioni, il registro della Milano Cord Blood Bank. Pertanto, sarà cura della Milano Cord Blood Bank comunicare all'Azienda l'importo esatto che dovrà essere fatturato alla Fondazione, annualmente, in unica soluzione.

ART. 4 - Oneri

Eventuali spese ed oneri, se dovuti, inerenti e conseguenti il presente accordo sono a carico della Fondazione.

ART. 5 – Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 regolamento UE 679/2016)

Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del predetto Regolamento, essendo la convenzione in parola una collaborazione reciproca tra le parti, queste ultime, in qualità di Titolari del trattamento per la parte di rispettiva competenza, tramite sottoscrizione del presente atto, nominano il soggetto erogante la prestazione oggetto di convenzione, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

La sottoscrizione della convenzione da parte dei soggetti eroganti la prestazione, per quanto di rispettiva competenza, comporta l'accettazione della nomina quali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali.

La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

ART. 6 - Piano Integrato delle Attività dell'Organizzazione (PIAO)

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento contenuti nel PIAO. In particolare le Parti dichiarano di aver adottato il PIAO con le modalità previste dalla normativa (visibile e consultabile sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 7 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31.12.2027 salvo recesso di una delle parti, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con almeno un mese di preavviso.

Le parti convengono che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, i pregressi rapporti verranno regolati ai sensi del presente accordo a partire dal 01.01.2025.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

ART. 8 - Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico della Fondazione, corrisposta in modo virtuale. Autorizzazione n. 59666/2005 del 07/10/2005. In ottemperanza del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modificazioni;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 9 – Foro competente

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Il Direttore Generale

(Dott. Matteo Stocco)

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

Il Direttore Generale

(Dott. Alberto Zoli)

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c.2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis, L. 241/90 e s.m.i.